



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

MARCO ROSSETTI	Presidente
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere Rel.
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Domanda di manleva in via principale - Ammissibilità - Contratto di subappalto - Riparazione di veicolo - Obbligo di riconsegna - Perimento del bene - Responsabilità

Ud. 27.3.2026 AC

Cron.

R.G.N. 13337/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 13337/2023 R.G. proposto da:

AVF s.r.l. (A.V.F. s.r.l. nella sentenza impugnata), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] come da procura in calce al ricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore;

- ricorrente -

contro

AUTORIPARAZIONI [REDACTED] **GUIDO & C. s.n.c.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]

come da procura in calce al controricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore;



- controricorrente -

e contro

COMUNE DI CERESOLE REALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] come da procura in calce al controricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino recante il n. 352/2023 e pubblicata in data 6.4.2023;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 27.3.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la Autoriparazioni [REDACTED] Guido & C. s.n.c. evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la AVF s.r.l. (in alcuni atti di causa indicata come A.V.F. s.r.l.), esponendo che in data 13.11.2016, l'autocarro Bremach mod. T Rex tg. EN509YC, di proprietà del Comune di Ceresole Reale, mentre si trovava ricoverato presso l'officina della convenuta su iniziativa di essa attrice, era andato completamente distrutto a causa di un incendio; che la convenuta si era resa inadempiente rispetto all'obbligazione di riconsegna del mezzo nelle condizioni in cui si trovava quando essa attrice glielo aveva affidato per eseguire le riparazioni necessarie. Chiese quindi accertarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta nell'occorso e, per l'effetto, la sua condanna a manlevare essa attrice da quanto questa fosse stata condannata a pagare al predetto Comune nell'ambito di altro giudizio, avviato dall'ente nei suoi confronti



e al tempo definito con sentenza n. 215/2019, con cui il Tribunale di Aosta l'aveva condannata al pagamento della somma di € 42.000,00 oltre accessori (la sentenza era stata frattanto appellata).

Si costituì la AVF s.r.l. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea, giacché la società attrice non l'aveva evocata nel giudizio promosso nei suoi confronti dal Comune di Ceresole Reale; nel merito, contestò la domanda, chiedendone il rigetto e comunque chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia il predetto Comune.

Autorizzata la chiamata in causa dell'ente e costituitosi quest'ultimo, il Tribunale dispose la conversione del rito e istruì la causa mediante prova orale. Quindi, con sentenza del 7.1.2022, il Tribunale di Aosta accertò la piena responsabilità della AVF s.r.l. in relazione ai danni derivati all'autocarro Bremach T Rex e, pertanto, la dichiarò tenuta a manlevare l'attrice da quanto questa fosse condannata a pagare al Comune di Ceresole Reale, nel primo giudizio; rigettò le domande formulate dalla AVF s.r.l. nei confronti del Comune di Ceresole Reale e regolò le spese di lite secondo soccombenza.

Proposto appello dalla AVF, nella resistenza di Autoriparazioni [REDACTED] e del Comune di Ceresole Reale, la Corte d'appello di Torino lo rigettò con sentenza del 6.4.2023. Osservò il giudice d'appello che nessun onere gravava sull'appellata di chiamare in causa la AVF nel giudizio instaurato dal Comune di Ceresole Reale, giacché i due procedimenti (il presente, e quello precedente) erano sì collegati alla medesima vicenda storica, ma avevano oggetto del tutto diverso: nel primo giudizio, veniva in rilievo il contratto di appalto tra l'ente locale e la s.n.c.; nel secondo, il subappalto tra quest'ultima e l'odierna



ricorrente; che nella specie non poteva trovare applicazione l'art. 2051 c.c., trattandosi di responsabilità contrattuale e gravando su AVF l'obbligo di custodia e restituzione dell'autocarro; che AVF non aveva fornito la prova liberatoria circa il fatto che la mancata riconsegna del mezzo non era dipesa da fatto ad essa non imputabile o a caso fortuito non prevedibile; che il motivo concernente il mancato accertamento del concorso di colpa era inammissibile, in quanto AVF non aveva mai formulato alcuna domanda al riguardo.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la A.V.F. s.r.l., sulla base di tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi Autoriparazioni [REDACTED] e il Comune di Ceresole Reale. Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si denuncia *“Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli art. 100 cpc-art 2909 c.c. e 111 Cost. e 167 comma terzo cpc. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la [REDACTED] snc, dopo essere stata convenuta in giudizio dal Comune di Ceresole Reale al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti all'autoveicolo consegnato per l'esecuzione di riparazioni, poi oggetto di subappalto alla AVF SRL, ed avesse valutato di non proporre alcuna domanda nei confronti di quest'ultima, potesse validamente radicare un secondo giudizio al fine di far ricadere sulla stessa la responsabilità dell'evento. In particolare la Corte d'Appello ha ritenuto in violazione dei principi del simultaneus processus che la [REDACTED] snc potesse frazionare il proprio diritto e la conseguente tutela, così da creare anche un contrasto di giudicato tra sentenze della Corte d'Appello*



di Torino rese in merito all'unico rapporto contrattuale complesso (appalto e subappalto) ed un unico evento di danno: in particolare nel procedimento proposto dal Comune di Ceresole contro la [REDACTED] (e senza la partecipazione della Avf srl non evocata in giudizio dalla [REDACTED] snc) si è affermato con autorità di giudicato (sentenza Corte d'Appello di Torino 309/2021) che l'evento fosse da ascrivere alla responsabilità della [REDACTED] snc, mentre con la sentenza oggetto di gravame la Corte d'Appello di Torino ha affermato che la responsabilità dell'evento fosse da ascrivere alla Avf srl".

1.2 – Il motivo è infondato.

In linea generale, deve escludersi che il convenuto sia obbligato a chiamare in causa – pena l'inammissibilità della domanda successivamente coltivata – il proprio garante improprio (arg. ex Cass., Sez. Un., n. 613/2024; ma v. anche Cass. n. 33677/2024, sulla autonomia dei rapporti tra domanda principale e domanda di manleva, proposte nello stesso giudizio): ciò può valere solo nel caso in cui un simile obbligo sia stato pattuito tra le parti a pena di decadenza (convenzionale).

Nella specie, poi, la domanda di manleva avanzata da Autoriparazioni [REDACTED] nel presente giudizio, benché riferita alla medesima vicenda fattuale (l'incendio dell'automezzo) del giudizio parallelo, è condizionata all'accoglimento definitivo delle domande ivi proposte dal Comune, sicché non può sussistere alcuna concreta preclusione alla possibilità di coltivarla separatamente, come avvenuto. Né del resto può sussistere il rischio di contrasto di giudicati: la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 309/2021 ha definito l'altro giudizio, ma all'evidenza



solo in relazione alle specifiche vicende del rapporto contrattuale di appalto in essere tra l'ente locale e Autoriparazioni [REDACTED]

Il presente giudizio, invece, verte tra questa ultima società e AVF, su un rapporto contrattuale diverso, ossia sul subappalto: il che significa che il rapporto originario vale senz'altro come substrato storico-fattuale del subcontratto, nel cui ambito le accertate responsabilità dell'appaltatore servono a circoscrivere l'oggetto del contendere sulla manleva, ma non mai di per sé escludere le responsabilità del subappaltatore.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia “*violazione e falsa applicazione degli artt. 1176-1768-1780-2051 c.c. 115-116 cp.c. e 2697 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c. - omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c. La Corte di merito ha omesso l'esame di un fatto storico, costituito dalla testimonianza resa dal teste Miotti, che ha affermato che il veicolo era stato condotto per le riparazioni in officina Avf srl il venerdì e che dopo essere stata effettuata una prova, il titolare aveva effettuato lo scollegamento anche idraulico della lama. Inoltre la Corte d'Appello non ha considerato che la Avf srl aveva dedotto di non essere mai stata avvisata di eventuali problematiche elettriche del mezzo e che tale deduzione non era mai stata contestata dalle altre parti. La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto erroneamente che la Avf srl non avesse raggiunto la prova liberatoria del rapporto di custodia con il mezzo conseguente al conferimento dell'appalto posto che l'evento si è prodotto per autocombustione del mezzo per fatto estraneo alle riparazioni della Avf srl; in*



particolare la sentenza rinviene in capo alla AVF SRL un onere di controllare il mezzo anche da un punto di vista elettrico che non era ricompreso tra le obbligazioni del contratto e nelle regole di prudenza e diligenza. Tra l'altro la Corte d'Appello di Torino non ha valutato che essendosi il fatto prodotto a distanza di due giorni dalla chiusura dell'officina, anche ove la Avf srl avesse proceduto alla verifica dell'impianto elettrico dopo il collegamento idraulico della lama, l'evento si sarebbe comunque verificato".

2.2 - Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto, la censura mossa sotto le insegne dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., per c.d. doppia conforme *in facto*: sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno ricostruito le vicende fattuali negli stessi termini, sicché il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere proposto col ricorso per cassazione.

In secondo luogo, il mezzo è inammissibile perché – sotto il velo di pretese violazione di norme di diritto - impinge in valutazioni fattuali concernenti il materiale istruttorio, riservate al prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e giustiziabili in questa sede di legittimità nei ristretti limiti fissati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.

Sotto altro profilo, vale la pena qui ribadire che l'obbligo di consegnare una cosa ha per effetto naturale quello di custodirla (art. 1177 c.c.). Tale disposizione ha una storia millenaria che risale al *receptum stabulariorum* e prelude alla responsabilità oggettiva del custode, che può andare esente da responsabilità solo se dimostra che il danno subito dalla *res* custodita dipende da fatto a lui non imputabile o a caso fortuito o forza maggiore (v. Cass. n. 4728/2023).



Nella specie, la Corte d'appello ha invece accertato *in facto* che la subappaltatrice non aveva dato idonea prova della non imputabilità dell'inadempimento (derivante dalla mancata riconsegna della *res* di cui aveva assunto l'obbligo di custodia), donde l'inammissibilità delle relative censure.

3.1 – Col terzo motivo, infine, si lamenta la *“Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli art. 166-183-345 c.p.c. e 1227 c.c. 1768 c.c. -2051 c.c. – 2055 c.c. La Corte di merito ha ritenuto che la domanda formulata dalla Avf srl in merito ad un concorso di colpa della █████ snc fosse tardivamente formulata in quanto proposta in grado di appello. La motivazione si scontra con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art 1227 c.c. va valutato anche d'ufficio e la parte lo può proporre in qualunque stato e grado del processo”*.

3.2 – Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non precisa dove e quando, nel giudizio di primo grado, essa abbia allegato i fatti a sostegno del preteso dovere del giudice d'appello di rilevare anche d'ufficio il concorso di colpa (v. Cass. n. 4770/2023).

In tal guisa, la ricorrente mostra di confondere il tema della rilevabilità d'ufficio (sempre possibile con riferimento al concorso di colpa del debitore ex art. 1227, comma 1, c.c., salva la preclusione da giudicato interno sul punto) con quello del divieto di *nova* in appello. Non è dubbio che il concorso di colpa possa essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito; ma se in primo grado nessuno ne ha fatto parola, quanto ai relativi fatti costitutivi, la questione non può entrare nel giudizio di appello. E nel caso di specie le 18 pp. Della comparsa di costituzione



e risposta depositata dalla AVF nel giudizio di primo grado non descrive neanche uno dei fatti elencati alla p. 32, quarto e quinto capoverso, del ricorso.

4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in € 5.513,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 27.3.2026.

Il Presidente

Marco Rossetti

